

l’utenza di riferimento, attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative, la partecipazione ad eventi, la realizzazione di campagne di comunicazione anche a carattere sociale, la diffusione di pubblicazioni e di materiale informativo e ogni altro strumento utile a promuovere la conoscenza del complesso sistema delle comunicazioni. È in programma, a questo proposito, la realizzazione di una guida informativa per l’utente e di un glossario riguardante la *Information Communication Technology* (ICT). L’Autorità, inoltre, è stata promotrice o curatrice di convegni e seminari mirati, relativi all’evoluzione del settore dell’ICT, come in occasione di EuroPA, Salone delle Autonomie locali (Rimini dal 2 al 5 aprile 2003) e di ForumPA (Roma, 5-9 maggio 2003), per favorire un corretto scambio informativo tra istituzioni e rappresentanti delle associazioni dei consumatori e il mondo dell’impresa.

Il terzo filone della comunicazione riguarda le attività di monitoraggio e di miglioramento del livello di soddisfazione dell’utenza, intese come: promozione della qualità dei servizi e della trasparenza di informazione e comunicazione; verifica dei processi di lavoro della struttura operativa; definizione, programmazione e controllo di interventi e proposte di innovazione e semplificazione e, infine, verifica della efficacia e della fluidità dei processi di comunicazione interna.

4.13. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Con riferimento a quanto avvenuto nell’ultimo anno, si evidenzia preliminarmente che, in relazione ai procedimenti sanzionatori in materia radiotelevisiva, la Corte di Cassazione Sezione unite civili, ha riconosciuto la natura speciale del procedimento di cui all’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (legge Mammi), rispetto al modello generale disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (sentenza 22 febbraio 2002 n. 2625).

In particolare, la Suprema Corte ha sancito che, nell’ambito della procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 31, comma 1, della legge n. 249/97, l’Autorità, successivamente all’adozione del provvedimento di diffida a cessare dal comportamento ritenuto illegittimo (precedentemente accertato e contestato), può irrogare direttamente la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di persistenza del comportamento illegittimo, senza che sia necessaria una ulteriore e preventiva contestazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’Autorità, nel periodo aprile 2002 - aprile 2003, ha svolto e concluso n. 139 procedimenti diretti a sanzionare la violazione delle disposizioni normative contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, nella legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle comunicazioni”, nella legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”, nella delibera n. 538/01/CSP, recante “regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, nella delibera n. 127/00/CONS, recante “regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”. Nella tabella che segue, si riporta il dettaglio dei procedimenti svolti, per ognuna delle norme riportate.

Tabella 4.8 Procedimenti sanzionatori (aprile 2002- aprile 2003)

Normativa	N.
Legge 6 agosto 1990, n. 223	82
Legge 30 aprile 1998, n. 122	12
Legge 23 dicembre 1996, n. 650	12
Legge 31 luglio 1997, n. 249	5
Legge 10 dicembre 1993 n. 515	1
Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581	3
Delibera n. 538/01/CSP	2
Delibera n. 127/00/CONS	4
Legge 14 novembre 1995, n. 481	1
Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318	17
Totale	139

Fonte: Autorità.

4.13.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione

In applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nella legge 30 aprile 1998, n. 122, nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 e nella delibera n. 538/01/CSP, sono stati svolti procedimenti diretti a sanzionare:

- a. la violazione della disposizione che impone che la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non

deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. (art. 8, comma 1, legge n. 223/90, n. 2 procedimenti);

b. il mancato utilizzo, da parte delle emittenti nazionali e locali, di mezzi ottici ed acustici di evidente percezione per distinguere la pubblicità dal resto dei programmi (art. 8, comma 2, legge n. 223/90, n. 3 procedimenti);

c. il mancato rispetto da parte delle emittenti radiofoniche nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario (art. 8, comma 8, legge n. 223/90, n. 1 procedimento);

d. il mancato rispetto da parte delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero (art. 8, commi 7, 9 e 9 *ter*, legge n. 223/90, n. 7 procedimenti);

e. l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, della disposizione che impone che spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni (art. 3, comma 1, legge n. 122/98, n. 1 procedimento);

f. l'inosservanza delle disposizioni che prevedono l'inserimento delle interruzioni pubblicitarie nei programmi sportivi soltanto negli intervalli o pause naturali (art. 3, comma 2, legge n. 122/98, n. 2 procedimenti);

g. la violazione delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 3, comma 3, legge n. 122/98, n. 2 procedimenti);

h. l'inosservanza dell'intervallo di 20 minuti tra un *break* pubblicitario e quello successivo (art. 3, comma 4, legge n. 122/98, n. 4 procedimenti);

i. la violazione delle disposizioni che impongono di non effettuare interruzioni pubblicitarie nei notiziari, nelle rubriche di attualità, nei documentari, nei programmi religiosi e nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98, n. 3 procedimenti);

j. l'inosservanza, da parte delle emittenti, dell'obbligo di rendere riconoscibili le trasmissioni concernenti le offerte fatte direttamente al pubblico mediante uno spazio separato da ogni altro contesto editoriale (art. 10, comma 2, d.m. 581/93, n. 1 procedimento);

k. l'inosservanza, da parte delle emittenti, dell'obbligo di trasmettere telepromozioni distinte dal resto della programmazione mediante l'apposizione, in sovrappressione, della scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata (art. 13, comma 3, d.m. 581/93, n. 2 procedimenti);

l. l'inosservanza della disposizione che prevede che i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati (art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, n. 2 procedimenti).

Tabella 4.9 Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni (aprile 2002 - aprile 2003)

	Diffide*	Ordinanze/ Ingiunzioni	Archiviazioni
Legge n. 223/90			
Art. 8, comma 1			2
Art. 8, comma 2	2		3
Art. 8, comma 7	4	3	1
Art. 8, comma 8			1
Art. 8, comma 9	1	1	1
Art. 8, comma 9 <i>ter</i>	1	1	
Legge n. 122/98			
Art. 3, comma 1	1		1
Art. 3, comma 2	1		2
Art. 3, comma 3	2	2	
Art. 3, comma 4	4	4	
Art. 3, comma 5	1		2
D.M. 581/93			
Art. 10, comma 2			1
Art. 13, comma 3	1	1	1
Delibera n. 538/01/CSP			
Art. 3, comma 4		2	

* I dati riportati fanno riferimento ai provvedimenti di diffida adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 6 agosto 1990, n. 223, nel corso dei procedimenti sanzionatori.

Fonte: Autorità.

4.13.2. Violazioni agli obblighi dei concessionari

I procedimenti sono stati svolti al fine di sanzionare la mancata ottemperanza da parte dei concessionari, pubblici e privati, agli obblighi esplicitamente previsti all'art. 15, legge 6 agosto 1990, n. 223. In particolare, le istruttorie hanno riguardato:

- a. la mancata osservanza da parte dei concessionari delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere di ingegno (art. 15, comma 8, legge n. 223/90, n. 1 procedimento)
- b. la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori (art. 15, comma 10, legge n. 223/90, n. 20 procedimenti);
- c. la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto (art. 15, comma 11, legge n. 223/90, n. 10 procedimenti);
- d. la trasmissione di film vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 (art. 15, comma 13, legge n. 223/90, n. 5 procedimenti).

Tabella 4.10 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (aprile 2002 – aprile 2003)

Legge n. 223/90	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 15, comma 8	1	
Art. 15, comma 10	13	7*
Art. 15, comma 11	3	7**
Art. 15, comma 13	4	1***

* I procedimenti si sono conclusi in seguito all'esercizio, da parte delle emittenti, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.

** In tre casi il procedimento si è concluso per intervenuta oblazione.

*** Il procedimento si è concluso per intervenuta oblazione.

Fonte: Autorità.

4.13.3. Violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari

I procedimenti svolti sono stati diretti a sanzionare:

a. l'inottemperanza da parte dei concessionari all'obbligo di tenere un registro, conforme, al modello approvato con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione (art. 20, comma 4, legge n. 223/90, n. 17 procedimenti);

b. l'inottemperanza da parte dei concessionari all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi (art. 20, comma 5, legge n. 223/90, n. 12 procedimenti);

c. il mancato possesso delle autorizzazioni previste per la trasmissione di programmi in contemporanea (art. 21, legge n. 223/90, n. 3 procedimenti).

Tabella 4.11 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (aprile 2002 - aprile 2003)

Legge n. 223/90	Diffide*	Ordinanze/ Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 20, comma 4	11	5	12
Art. 20, comma 5	8	2	10
Art. 21	1		3

* I dati riportati fanno riferimento ai provvedimenti di diffida adottati, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel corso del procedimento sanzionatorio.

Fonte: Autorità.

4.13.4. Violazioni alla normativa in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex

Anche per il periodo aprile 2002 – aprile 2003, l’Autorità ha svolto accertamenti volti a verificare il rispetto, da parte delle emittenti televisive nazionali e locali, della normativa dettata in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex quali “linea diretta” “chat line” “hot line” “one to one”. In particolare, sono stati svolti, a carico di emittenti locali, n. 4 procedimenti per violazione dell’art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 650, in quanto hanno trasmesso pubblicità di servizi a contenuto erotico/pornografico nella fascia oraria diurna.

4.13.5. Violazioni alla delibera n. 127/00/CONS

I procedimenti sono stati svolti nei confronti di emittenti satellitari che hanno diffuso programmi televisivi senza la relativa autorizzazione.

In particolare, nel periodo aprile 2002 - aprile 2003, sono stati adottati tre provvedimenti di archiviazione e uno di diffida di cui all’art. 3 della delibera n. 127/00/CONS.

4.13.6. Altre violazioni in materia di audiovisivo

Nel corso del periodo di riferimento, i procedimenti adottati dall’Autorità con riferimento ad altre violazioni in materia di audiovisivo hanno riguardato:

- a. l’incompleta o tardiva osservanza dell’obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- b. la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità, nel corso di istruttorie in materia di audiovisivo;
- c. l’inoservanza della disposizione che prevede che a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

Tabella 4.12 Altri provvedimenti adottati per violazioni di norme in materia di audiovisivo (aprile 2002 – aprile 2003)

Delibera	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 10, comma 4, legge n. 223/90	1	-
Art. 1, comma 30, legge n. 249/97	1	-
Art. 1, comma 5, legge n. 515/93	1	-

Fonte: Autorità.

4.13.7. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale

I procedimenti sanzionatori in materia di applicazione della disciplina dell’impresa editoriale, svolti nel periodo di riferimento, hanno avuto ad oggetto l’art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (editoria quotidiana) combinato disposto con l’art. 2 del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l’editoria che, in particolare, dispone che gli editori di giornali quotidiani provvedono ad effettuare entro il 15 di febbraio di ciascun anno la comunicazione dei dati di tirature relativi all’anno precedente. Tale comunicazione, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all’Autorità. I procedimenti sanzionatori, svolti nel periodo di riferimento, sono stati n. 8, di cui n. 6 ordinanze ingiunzioni e n. 2 archiviazioni. Di queste ultime, un procedimento si è concluso in seguito all’esercizio, da parte dell’emittente, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.

4.13.8. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni

Nel periodo aprile 2002 – aprile 2003, sono stati svolti n. 27 procedimenti sanzionatori: di essi, n. 11 si sono conclusi con l’esercizio da parte delle società coinvolte del diritto al pagamento in misura ridotta (il doppio del minimo della sanzione edittale) ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; n. 8 procedimenti si sono conclusi con l’emanazione di una ordinanza-ingiunzione al pagamento della somma così come determinata dall’Autorità; n. 8 procedimenti sono stati archiviati.

Le fattispecie normative che hanno portato all’apertura dei procedimenti sanzionatori hanno riguardato:

- a. la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità (art. 1, comma 30, legge n. 249/97);
- b. l’inottemperanza ad ordini e diffide impartite dall’Autorità (art. 1, comma 31, legge n. 249/97);
- c. l’inoservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/95);
- d. l’indebito utilizzo da parte dell’operatore dominante dei dati forniti dagli altri operatori interconnessi al fine dell’attivazione del servizio di preselezione (art. 4, comma 8 del d.P.R. n. 318/97);
- e. la violazione degli obblighi di licenza relativamente all’avvio della commercializzazione di nuovi servizi senza previa comunicazione all’Autorità (art. 6, comma 22 del d.P.R. n. 318/97) e relativamente al mancato rispetto del principio dell’orientamento al costo da parte dell’operatore con notevole forza di mercato (art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 318/97);
- f. l’inoservanza del divieto di operare indebite discriminazioni nell’ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l’accesso ai ser-

vizi di altri operatori di telecomunicazioni (art. 11, comma 3 del d.P.R. n. 318/97);

g. la mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo (violazione dell’art. 16, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 318/97).

Complessivamente, nel periodo di riferimento, in esito ai procedimenti sanzionatori conclusi, sono state versate, da parte degli organismi di telecomunicazioni interessati, somme pari a euro 999.054.

Con riguardo alle singole violazioni sopra riportate, si rileva quanto segue.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità (art. 1, comma 30, legge n. 249/97), fattispecie funzionale a garantire all’Autorità l’efficace e tempestivo svolgimento delle proprie competenze, sono stati aperti due procedimenti sanzionatori.

Il primo procedimento è stato avviato nei confronti della società Telecom Italia s.p.a. in quanto non ha provveduto alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie, richiesti ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A alla delibera n. 425/01/CONS, nell’ambito delle attività istruttorie conseguenti al procedimento sanzionatorio “Teleconomy”. Il procedimento si è concluso con il pagamento in misura ridotta (euro 1.032,9, pari al doppio del minimo edittale) da parte della società Telecom Italia s.p.a.

Il secondo procedimento è stato avviato nei confronti della società Vodafone Omnitel s.p.a. per la presunta mancata comunicazione dei dati relativi al fatturato per l’anno 2000. Il procedimento si è concluso con l’adozione di un provvedimento di archiviazione.

Con riferimento all’inottemperanza ad ordini e diffide impartite dall’Autorità (art. 1, comma 31, legge n. 249/97), sono stati avviati e conclusi due procedimenti sanzionatori, entrambi a carico della società Telecom Italia s.p.a.: “procedimento Teleconomy” e “procedimento Offerta di interconnessione di riferimento per l’anno 2000”.

Nel primo caso, è stata contestata alla società in questione l’inottemperanza alla delibera n. 370/01/CONS con la quale Telecom Italia s.p.a. è stata diffidata dal proseguire il comportamento lesivo dei diritti degli utenti determinato dalle modalità di promozione e attivazione delle offerte “Teleconomy 24” “Teleconomy No Stop” e “Formula Vantaggio”. Il procedimento, avviato in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dagli utenti, si è concluso al termine di una complessa istruttoria con l’adozione di un provvedimento con cui è stato ingiunto alla società Telecom Italia s.p.a. il pagamento di una sanzione di euro 206.582.

Al termine del procedimento “Offerta di interconnessione di riferimento per l’anno 2000”, è stata sanzionata l’inottemperanza della società Telecom Italia s.p.a. all’ordine contenuto nella delibera n. 18/01/CIR, con riferimento all’obbligo di pubblicare all’interno dell’offerta di interconnessione di riferimento per l’anno 2000 le condizioni economiche relative

ai servizi di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia s.p.a. ai servizi non geografici di altri operatori.

In questo caso, è stato ingiunto alla società Telecom Italia s.p.a. il pagamento di una sanzione di euro 129.114.

Con riferimento all'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/95), al termine di una complessa istruttoria, avviata sulla base dell'analisi delle numerose segnalazioni ricevute, è stata contestata alla società Wind Telecomunicazioni s.p.a. l'inosservanza alle delibere n. 3/99/CIR e n. 4/00/CIR, con riferimento alle modalità di attivazione della prestazione di *carrier preselection*, sanzionabile ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95. Il procedimento si è concluso mediante il pagamento in misura ridotta da parte dell'organismo di telecomunicazioni in questione che, nel caso di specie, ha comportato il pagamento di una somma pari ad euro 51.646.

Parimenti, in esito all'istruttoria in materia di linee affittate, nata dall'esposto di numerosi OLO in merito al mancato rispetto da parte di Telecom Italia s.p.a. delle disposizioni della delibera n. 711/00/CONS, sono state contestate alla medesima Telecom Italia cinque ipotesi di violazione della suddetta normativa regolamentare, relativamente al mancato rispetto dei tempi massimi di consegna dei circuiti (par. 1.2 del *service level agreement* - SLA - di cui dell'all. B alla delibera n. 711/00/CONS) e di ripristino degli stessi (par. 3.1 dello SLA), alla mancata corresponsione automatica delle penali per tali ritardi (par. 2 e 4 dello SLA) e, infine, alla mancata comunicazione entro il termine stabilito dei dati relativi ai tempi di consegna (art. 6 delibera n. 711/00/CONS). Per tutti i cinque procedimenti avviati la società si è avvalsa della facoltà di pagare in forma ridotta la sanzione, con conseguente corresponsione di una somma complessiva pari ad euro 258.230.

Per quanto riguarda l'indebito utilizzo, da parte dell'operatore dominante, dei dati forniti dagli OLO al fine dell'attivazione del servizio di preselezione (violazione dell'art. 4, comma 8, del d.P.R 318/97 e dell'art. 3, comma 6 della delibera n. 4/00/CIR), a seguito della delibera di accertamento n. 179/01/CONS "determinazioni in ordine all'esposto su strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato" è stata adottata, nei confronti della società Telecom Italia s.p.a., una sanzione stabilita nella misura massima di euro 92.600, per la violazione dell'art. 4, comma 8 del d.P.R. n. 318/97.

Per quanto concerne la violazione degli obblighi di licenza relativamente all'avvio della commercializzazione di nuovi servizi senza previa comunicazione all'Autorità (art. 6, comma 22 del d.P.R. n. 318/97) e relativamente al mancato rispetto del principio dell'orientamento al costo da parte dell'operatore con notevole forza di mercato (art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 318/97), a seguito della delibera di accertamento n. 179/01/CONS "determinazioni in ordine all'esposto su strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato" sono state adottate, nei confronti della società Telecom Italia s.p.a., rispettivamente:

a. una sanzione stabilita nella misura massima di euro 51.646, per il mancato rispetto dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 318/97, relativo al principio dell'orientamento al costo delle offerte. Il rispetto di tale principio costituisce specifico obbligo contenuto all'art. 29, comma 3 della licenza individuale rilasciata alla società con delibera dell'Autorità n. 820/00/CONS;

b. una sanzione stabilita nella misura massima di euro 51.646, per il mancato rispetto dell'art. 6, comma 22 del d.P.R. n. 318/97 per l'avvio della commercializzazione di nuovi servizi senza previa comunicazione all'Autorità stabilito dall'art. 6, comma 22 del d.P.R. n. 318/97. Il rispetto di tale principio costituisce specifico obbligo contenuto all'art. 29, comma 5 della licenza individuale rilasciata alla società con delibera dell'Autorità n. 820/00/CONS.

Ancora, per quanto riguarda l'inosservanza del divieto di operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni (violazione art. 11, comma 3 del d.P.R. n. 318/97), nel mese di dicembre 2002 sono stati avviati due procedimenti sanzionatori, rispettivamente a carico della società Wind s.p.a. e della società Vodafone Omnitel s.p.a., relativi alla cessata disponibilità della connessione dalle reti di tali gestori del "Servizio 12" di Telecom Italia. I procedimenti sono stati archiviati.

Infine, relativamente alla mancata comunicazione all'Autorità e agli utenti delle informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo (violazione dell'art. 16, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 318/97), sono stati avviati complessivamente n. 13 procedimenti sanzionatori, di cui: n. 7 a carico della società Telecom Italia s.p.a., n. 3 a carico della società Wind Telecommunicazioni s.p.a. e n. 2 a carico della società Vodafone Omnitel s.p.a.. Si tratta di violazioni ad un obbligo di comunicazione che è strettamente funzionale all'attività di vigilanza dell'Autorità sulle offerte, nuove o modificate, presentate sul mercato dagli organismi di telecomunicazioni.

Un procedimento sanzionatorio, aperto nei confronti della società Telecom Italia s.p.a., con riferimento all'offerta di interconnessione fissa-mobile, si è concluso con l'ingiunzione del pagamento di euro 12.000. Gli altri quattro procedimenti, relativi alle offerte "Teleconomy No Stop", "Teleconomy 24", "Teleconomy Forfait" e "Teleconomy Zero", si sono conclusi con l'esercizio da parte della predetta società del diritto al pagamento in misura ridotta, e il conseguente versamento del doppio del minimo della sanzione edittale, pari a euro 10.328, per un totale di euro 41.312.

Altre due sanzioni sono state adottate nei confronti della medesima società a seguito dell'adozione della delibera di accertamento n. 179/01/CONS "determinazioni in ordine all'esposto su strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato", quantificando, in entrambe le circostanze, il quantum nella misura massima di euro 51.600 euro.

Nei confronti della società Wind Telecommunicazioni s.p.a. sono stati svolti tre procedimenti, relativi alle offerte "Unico Wind", all'offerta del

servizio di *mobile number portability* ed alla cessata disponibilità della connessione dalla rete di tale gestore del “Servizio 12 di Telecom Italia”, conclusi con provvedimenti di archiviazione.

Nei confronti della società Vodafone Omnitel s.p.a. sono stati avviati due procedimenti: il primo con riferimento alla mancata comunicazione della modifica delle condizioni di offerta dei servizi interni di rete con utilizzo di risorse di numerazione in “decade 4”; il secondo, per la ritardata comunicazione del servizio informazione abbonati denominato “Cerca facile”. I procedimenti si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione.

Tabella 4.13 Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (aprile 2002 - aprile 2003)

Fattispecie normativa	Pagamenti in misura ridotta	Ordinanze Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 1, comma 30, legge n. 249/97	1		1
Art. 1, comma 31, legge n. 249/97		2	
Art. 2, comma 2, lett. c), legge n. 481/95	6		
Art. 4, comma 8, d.P.R. n. 318/97		1	
Art. 6, comma 22, d.P.R. n. 318/97		1	
Art. 7, comma 1, d.P.R. n. 318/97		1	
Art. 11, comma 3, d.P.R. n. 318/97			2
Art. 16, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 318/97	4	3	5
Totale	11	8	8

Fonte: Autorità.

4.14. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

4.14.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale

Dal 30 aprile 2002 al 30 aprile 2003 sono stati proposti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio settantadue ricorsi giurisdizionali relativi a provvedimenti dell'Autorità, dei quali tredici in materia di telecomunicazioni, otto in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (par condicio), otto in materia di organizzazione, nove in materia di personale, trentatré in materia di audiovisivo e uno in materia di appalti.

Nel medesimo periodo di riferimento, sono state proposte trentaquattro istanze cautelari, ventidue delle quali sono state discusse, mentre la trattazione delle altre istanze è stata rinviata al merito. La discussione in sede cautelare ha avuto come esito l'accoglimento di quattro istanze ed il rigetto delle rimanenti diciotto.

In particolare, si segnala che, con ordinanza n. 4547/02 del 25 luglio 2002, è stata respinta l'istanza di sospensione avanzata dalla società

Medialab S.r.l. nell'ambito di un ricorso volto all'annullamento della delibera n. 109/02/CONS, relativa alla aggiudicazione dell'appalto del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali, relativamente alle aree del pluralismo socio-politico, delle garanzie dell'utilenza e degli obblighi di programmazione.

In materia di telecomunicazioni, appare degna di nota l'ordinanza n. 197/03 del 15 gennaio 2003, con cui il T.A.R. del Lazio ha respinto l'istanza cautelare in materia di accesso disgregato alla rete locale, avente ad oggetto la "applicabilità del sistema di ripartizione dei costi comuni di collocazione su base modulo ai siti selezionati nell'ambito della procedura ex delibera n. 13/00/CIR", richiesta dalla società Edisontel.

Il 3 luglio 2002, con ordinanza n. 3697/02, è stata rigettata l'istanza cautelare che Adusbef, Codacons, Federconsumatori e Casa del Consumatore hanno avanzato con il ricorso volto all'annullamento della delibera n. 7/02/CIR, recante "disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio"; anche l'appello proposto dalle ricorrenti contro tale ordinanza cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato.

In materia di audiovisivo, il T.A.R. del Lazio ha, inoltre, respinto cinque istanze cautelari proposte da società titolari di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, con ricorsi volti all'annullamento delle delibere con cui l'Autorità ha adottato i provvedimenti contenenti l'ingiunzione al pagamento di una somma di danaro, quale sanzione amministrativa pecuniaria.

In materia di par condicio, si segnala che con ordinanza n. 215/03 del 15 gennaio 2003, il T.A.R. del Lazio, nel rigettare l'istanza cautelare avanzata dalla società R.A.I., Radiotelevisione Italiana, nel ricorso avverso la delibera n. 219/02/CSP, relativa a presunte violazioni dell'art. 2 della legge n. 28/2000, ha ritenuto corretta l'interpretazione fornita dall'Autorità circa la natura sollecitatoria e non perentoria del termine di quarantotto ore, di cui al citato articolo, nonché i criteri adottati per la ripartizione del tempo disponibile tra le diverse formazioni politiche; successivamente, in data 18 febbraio c.a., con ordinanza n. 569/03 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla parte ricorrente per l'annullamento della predetta ordinanza del T.A.R. del Lazio.

La trattazione di numerose altre domande cautelari, come sottolineato in precedenza, è stata, invece, rinviata all'udienza di merito. Alcune di esse riguardavano controversie di particolare rilevanza, in tema di pubblicità radiotelevisiva (in particolare, in materia di violazioni del limite percentuale orario di affollamento pubblicitario, delle disposizioni relative alla messa in onda di spot che utilizzano il medesimo personaggio dei cartoni animati della trasmissione successiva e, infine, relative al numero massimo di interruzioni pubblicitarie consentite).

Soltanto due dei ricorsi proposti nel periodo di riferimento sono stati definiti con sentenza, di cui uno, in materia di accesso, è stato

accolto, mentre l'altro, in materia di par condicio, è stato dichiarato inammissibile.

Nel medesimo periodo di riferimento, sono stati proposti dodici ricorsi in appello dinanzi al Consiglio di Stato, dei quali soltanto cinque definiti con sentenza: tre di essi sono stati respinti, mentre due sono stati accolti.

Si evidenzia, in particolare, che con dispositivo di sentenza n. 86/2003, depositato in data 20 febbraio u.s., il Consiglio di Stato ha rigettato un ricorso (proposto dall'Associazione politica Lista Pannella) in materia di violazione delle norme sui servizi radiotelevisivi e sul rispetto del pluralismo nell'informazione.

Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per carenza d'interesse all'impugnazione, poiché il provvedimento dell'Autorità non risultava immediatamente lesivo della sfera giuridica dei suoi destinatari, accogliendo i rilievi formulati dall'Autorità nelle sue deduzioni; il giudice ha ribadito che nelle controversie che vedono coinvolta un'autorità amministrativa indipendente l'autorità giudiziaria non può estendere il proprio sindacato alle valutazioni di merito effettuate.

In tema di provvedimenti cautelari, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con decisione n. 5450/02 del 10 ottobre 2002, pur dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse un ricorso in materia di accesso ai documenti proposto dall'Autorità per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1834/01 del 10 marzo 2001, ha accolto la tesi proposta dall'Autorità e, con ampia motivazione, ha affermato l'appellabilità dell'ordinanza istruttoria che, sebbene adottata ex art. 1, comma 1, della legge n.205 del 2000, abbia contenuto non dissimile dall'ordinanza di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990.

Si segnala, infine, che dinanzi alla Corte Costituzionale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 21 Cost., della norma di cui all'art. 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che stabilisce il divieto per le emittenti locali di utilizzare e diffondere un marchio, denominazione o testata identificativi simili, in tutto o in parte a quelli di emittenti nazionali, indipendentemente dalla priorità cronologica dell'uso.

La questione si era posta nell'ambito della controversia, di fronte al T.A.R. del Lazio, instaurata dalla società Pubblikappa s.n.c. per l'annullamento di una delibera con la quale l'Autorità diffidava l'emittente radiofonica dall'utilizzare la denominazione "Radio Kiss Kiss" per le proprie trasmissioni radiofoniche a diffusione locale; avverso l'ordinanza n. 2795/02 del 29 maggio 2002, con cui il giudice di primo grado ha respinto l'istanza di sospensione della delibera impugnata, la ricorrente ha presentato ricorso in appello proponendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 *bis*, citato, per violazione degli artt., 3, 41, 42 e 77 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato, lungi dal censurare l'operato dell'Autorità, che nella delibera impugnata si è limitata ad applicare la normativa vigente, con sentenza n. 6807/02 del 12 dicembre 2002, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 *bis*, citato, profilata dal ricorrente, fosse rilevante e non manifestamente infondata.

Nel periodo di riferimento, sono inoltre intervenute decisioni del giudice amministrativo che hanno definito controversie instaurate in precedenza.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in tema di promozione della distribuzione della produzione di opere europee, con sentenza n. 6328/02 del 16 luglio 2002, ha respinto due ricorsi, proposti da associazioni di categoria (A.N.I.C.A. e A.P.I.), con i quali, oltre a sollevare diverse censure sul regolamento adottato in materia dall'Autorità con delibera n. 9/1999 del 16 marzo 1999, si contestava l'attribuzione all'Autorità di un potere regolamentare di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 122 del 1998.

Il medesimo giudice, in materia di personale, ha accolto sette ricorsi ed ha dichiarato improcedibile un ricorso proposto da una organizzazione sindacale.

In materia di personale, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4710/02 del 17 settembre 2002, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia in materia di inquadramento del ruolo organico dell'Autorità, rilevando che, in base al decreto legislativo n. 165 del 2001, per il rapporto di lavoro del personale dell'Autorità, a differenza di altri organismi indipendenti, non vi è alcuna norma derogatoria della giurisdizione del giudice ordinario.

**Tabella 4.14 Ricorsi depositati al T.A.R. del Lazio e al Consiglio di Stato
(30 aprile 2002 - 30 aprile 2003)**

	Tlc	Par condicio	Organizzazione	Personale	TV	Appalti
Ricorsi depositati	13	8		8	9	33
Sospensive richieste	3	5	=		3	22
Sospensive accolte	=	=	=		=	3
Sospensive respinte	2	4	=		2	9
Al merito	=	1		1	1	5
Ricorsi respinti al merito	=	1		=	=	=
Ricorsi accolti al merito	=	=		1	=	=
Ricorsi in appello al C.d.S.	2	2	=		6	2
C.d.S. sentenze favorevoli	1	2	=		=	=

Fonte: Autorità.

4.14.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario

Nel settore delle telecomunicazioni, è stata definita, con ordinanza di cancellazione dal ruolo del 20 settembre 2002, Causa C-70/02 – Commissione c. Italia, la procedura di infrazione pendente, avendo la Commis-

sione europea ritenuto che il deficit di recepimento della normativa comunitaria in materia di obblighi di informazione agli utenti sulle opzioni disponibili in materia di identificazione della linea chiamante e sull'identificazione della linea chiamante per le chiamate di emergenza fosse stato colmato dal nostro Paese. Ciò in seguito all'adozione del decreto legislativo n. 467 del 2001, "disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali", a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, i cui artt. 22 e 23 hanno introdotto nell'ordinamento interno le norme di recepimento.

Inoltre, è stato ritirato il ricorso promosso dalla Commissione per il mancato recepimento della direttiva n. 99/64/CE (cfr. ordinanza di cancellazione dal ruolo del 18 giugno 2002, Causa C-17/02 – Commissione c. Italia), in seguito all'adozione del decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21, recante "attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

Per quanto concerne il settore audiovisivo, la Commissione europea ha preso atto del completamento del processo di recepimento della direttiva 89/552/CEE, cd. direttiva "televisione senza frontiere", con la conseguente chiusura del relativo contenzioso pendente a carico dell'Italia (sentenza del 14 giugno 2001, Causa C-207/00 – Commissione c. Italia).

Resta, invece, ancora pendente il contenzioso avente ad oggetto il mancato recepimento dell'art. 5 della direttiva 97/66/CE, in materia di protezione dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, relativo alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche (Causa C-267/02). Nella sua risposta, inviata alla Commissione europea il 24 ottobre 2002, l'Autorità ha, peraltro, contestato gli addebiti formulati, evidenziando l'adeguatezza della normativa italiana, adottata in gran parte anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, ad assicurare gli obblighi di tutela della riservatezza in tale settore.

L'attività svolta dall'Autorità nel corso del 2002 ha indotto la Commissione a disporre l'archiviazione di alcune procedure di infrazione, quali la procedura in materia di ribilanciamento tariffario (n. 2241/1998) e quelle in materia di contabilità regolatoria per gli esercizi 1998 e 1999 (nn. 2052/2001, 2059/2001, 2050/2002).

Risultano, invece, ancora pendenti a carico della Repubblica italiana due procedure d'infrazione nel settore delle comunicazioni. Si tratta della procedura d'infrazione in materia di monitoraggio della pubblicità nelle trasmissioni televisive (n. 2151/2001), e quella in merito alla non corretta attuazione della direttiva 98/10/CE sulla fornitura di servizi elenco abbonati e di un servizio informazione abbonati (n. 2151/2002).

In particolare, per quanto concerne la prima, si segnala che alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione europea il 20

marzo 2002 l’Autorità ha risposto, evidenziando che il monitoraggio effettuato dalla Commissione era relativo ad un periodo coincidente con una fase di transizione, in cui le competenze in tale materia erano state da poco trasferite dall’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria. È stato, inoltre, osservato che l’attività di controllo è stata progressivamente perfezionata e che, quindi, l’ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto comunitario risulta allo stato piena e puntuale.

Per quanto concerne, invece la procedura d’infrazione n. 2151/2002, in materia di fornitura di servizi elenco abbonati e di un servizio informazione abbonati, l’Autorità ha fornito alla Commissione europea le obiettive ragioni del ritardo rilevato ed il calendario previsto per la completa attuazione degli obblighi in questione, illustrando la ratio del complesso intervento regolamentare e, in dettaglio, il percorso volto alla puntuale attuazione delle misure contenute nella direttiva.